

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Appello, procura rilasciata in primo grado non estesa al grado di appello: se l'appellante produce in udienza una procura estesa a quel grado la nullità è sanata**

*Nel caso in cui l'atto di appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorchè non estesa al grado di appello, si verifica una situazione di nullità della procura che, qualora l'appellante produca una procura estesa a quel grado all'udienza ai sensi dell'[art. 350 c.p.c., comma 2](#), risulta spontaneamente sanata in modo rituale dall'appellante, tenuto conto di quanto prevede l'[art. 182 c.p.c., comma 2](#), nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46. Ne consegue l'erroneità della declaratoria, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'appello per difetto di procura.*

### **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.10.2016, n. 19663**

*...omissis...*

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, "violazione e falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., comma 2, (come modificato dalla L. n. 69 del 2009)".

Vi si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di procura, escludendo che a sanare tale mancanza con riferimento al momento del deposito del ricorso in appello non fosse idonea la procura notarile depositata all'udienza del 26 aprile 2013.

L'errore sarebbe stato commesso perchè quella Corte, ancorchè il ricorrente l'avesse prospettato, non aveva considerato che al giudizio, in quanto iniziato in primo grado

con ricorso del marzo del 2010, trovava applicazione la nuova disciplina dell'art. 182 c.p.c., comma 2, introdotta dalla L. n. 69 del 2009.

Il motivo è fondato.

Va rilevato in primo luogo che al giudizio è certamente applicabile l'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, atteso che, ai sensi dell'art. 58, comma 1, di tale legge esso trovava applicazione ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore di detta legge, avvenuta il 4 luglio 2009, e considerato che il riferimento del legislatore all'instaurazione doveva intendersi all'introduzione del giudizio in primo grado. Ciò non diversamente da come sempre si sono interpretate formule simili usate da altre disposizioni transitorie in occasione di altre leggi di riforma del processo civile, valorizzandosi la genericità del riferimento al giudizio come espressiva di intentio legis di non volersi riferire all'introduzione del grado.

Va considerato, in secondo luogo, che la nuova norma dell'art. 182 c.p.c., comma 2, là dove, fra l'altro, ora prevede che il giudice assegni alle parti un termine perentorio "per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa", è norma che deve tendenzialmente ritenersi applicabile anche al giudizio di appello, giusta il disposto dell'art. 359 c.p.c..

Infatti, si tratta di una norma dettata nell'ambito della disciplina del procedimento di primo grado davanti al tribunale.

Occorre semmai verificare se tale applicabilità risulti effettiva, posto che l'art. 359 c.p.c., esige che la norma del detto procedimento, per essere applicabile al giudizio di appello non sia incompatibile con le disposizioni del capo secondo del titolo terzo del libro secondo del codice di rito, cioè con le norme che disciplinano il giudizio di appello.

Per converso, va notato che l'art. 359, non fa riferimento alla compatibilità con le disposizioni del capo primo del medesimo titolo, cioè con quelle disciplinatrici delle impugnazioni in generale. Ne consegue che non può essere d'ostacolo all'applicabilità dell'art. 182, al giudizio di appello nessuna delle previsioni del detto capo primo e particolarmente le norme che individuano in modo rigoroso i termini dell'esercizio del diritto di impugnazione.

Ebbene, nella disciplina del capo secondo vi è certamente una norma con la quale l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c., comma 2, con riferimento al disposto relativo alla procura alle liti deve confrontarsi, per saggiare se ed in che termini essa è compatibile: si tratta della norma dell'art. 350 c.p.c., comma 2, la quale obbliga il giudice d'appello a verificare la regolarità della costituzione, alla quale il deposito della procura non è estranea, in quanto l'art. 165 c.p.c., anch'esso applicabile al giudizio di appello, prescrive che la procura debba essere depositata all'atto della costituzione e, quindi, la considera come requisito di regolarità della stessa.

L'interrogativo che ci si deve porre alla stregua dell'art. 359 c.p.c., è allora se il potere di cui all'art. 182, comma 2, e, particolarmente l'assegnazione del termine previsto da tale norma, possa darsi nell'udienza ai sensi dell'art. 350, ancorchè, come si è detto, essa non preveda la concessione di termini per regolarizzare la costituzione.

Il problema dev'essere risolto sulla base dell'applicazione del criterio della compatibilità, indicato dall'art. 359 c.p.c..

In una struttura dell'appello come quella emergente dall'art. 350 c.p.c., comma 2, quel criterio potrebbe suggerire che il secondo comma dell'art. 182 non è compatibile con l'esclusione dell'esistenza di un potere del giudice di invitare a regolarizzare la costituzione concedendo un termine nella detta udienza, potendosi solo ammettere un invito a regolarizzare hic et inde, cioè in udienza. Ne conseguirebbe che un ordine di rinnovazione della procura prodotta all'atto della costituzione ma nulla ed ancora più un ordine di provvedere ad ottenere il rilascio di una procura addirittura inesistente (se lo si ritiene ammissibile), non potrebbero essere dati dal giudice dell'appello all'udienza ai sensi dell'art. 350 c.p.c., mentre la rinnovazione del rilascio o il rilascio tramite attività spontanea dell'appellante potrebbero essere possibili fino all'udienza.

La questione, comunque, non deve essere risolta in questa sede, giacchè nel caso di specie è pacifico, risultando dalla sentenza che, avendo avuto luogo un rinvio della prima udienza del giudizio di appello per l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, l'udienza successiva, nella quale venne prodotta la nuova procura notarile, ebbe ancora la consistenza di udienza ai sensi del secondo comma del citato art. 350 c.p.c., per tale dovendo intendersi un'udienza di effettiva trattazione (sul rilievo dell'art. 350, secondo comma, ai fini della regolarizzazione della costituzione in appello si veda ora recentissimamente, Cass. sez. un. n. 16598 del 2016).

Ai fini dello scrutinio del motivo risulta, poi, irrilevante la questione che è stata discussa ampiamente dalla dottrina dei limiti di applicabilità della norma dell'art. 182 c.p.c., comma 2, ed in particolare al se il potere di cui alla norma sia esercitabile o meno anche nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio sia stato posto in essere in carenza di rilascio della procura, come suggerirebbe il riferimento alla concessione del termine anche nel caso di "mancanza" della procura. Questione che è stata discussa evocando il dato della perdurante vigenza formale dell'art. 125 c.p.c., comma 2, come contrastante con l'idea che il rimedio possa riguardare il caso di mancanza di procura. Invero, nel caso di specie l'appello, com'è pacifico, era stato posto in essere dal difensore sulla base di una procura alle liti notarile rilasciata per il giudizio di primo grado e non estesa espressamente al giudizio di appello. Ne consegue che non si verteva in un caso di mancanza della procura, cioè di proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di appello in carenza di una procura, bensì sulla base di una procura ad esso non esteso.

Tanto comporta che non sia necessario prendere posizione sul segnalato contrasto nell'esegesi della norma in esame.

Si deve, invece, rilevare che la produzione della nuova procura alle liti all'udienza ai sensi dell'art. 350 c.p.c., comma 2, ha determinato la spontanea sanatoria di un vizio che non era di carenza di procura, bensì di inidoneità e, quindi, nullità della procura di primo grado in concreto spesa dal difensore per giustificare l'esercizio del ministero con la redazione dell'appello e la successiva costituzione.

Il vizio avrebbe potuto essere sanato anche su ordine del giudice d'appello nella stessa udienza, mentre sarebbe da verificare - come s'è sopra adombrato - se il giudice d'appello avrebbe potuto concedere un termine per la produzione di una procura valida oltre quell'udienza. Ma questa questione s'è già veduto che non è nella specie rilevante.

Le svolte considerazioni comportano che il motivo debba essere accolto sulla base del seguente principio di diritto: "nel caso in cui l'atto di appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorchè non estesa al grado di appello, si verifica una situazione di nullità della procura che, qualora l'appellante produca una procura estesa a quel grado all'udienza ai sensi dell'art. 350 c.p.c., comma 2, risulta spontaneamente sanata in modo rituale dall'appellante, tenuto conto di quanto prevede l'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46. Ne consegue l'erroneità della declaratoria, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'appello per difetto di procura".

La sentenza impugnata è cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, per l'esame del merito dell'appello.

Il giudice di rinvio provvederà a regolare le spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.